

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE I CRITERI PER LA COMPARTICIPAZIONE
DEL RICHIEDENTE AI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA
DOMICILIARITA'.**

(DGR 39 – 11190/2009 E DGR 56 – 13332/2010)

COSTO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE NEL P.A.I.

- ✓ 50% (componente sanitaria) a carico dell'ASL CN1, indipendentemente dal reddito del destinatario.
- ✓ 50 % (componente sociale) a carico dell'utente/S.S.A.

CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE

- È condizione indispensabile per l'erogazione del CONTRIBUTO l'accettazione, da parte del soggetto destinatario e/o di chi ha titolo a rappresentarlo in tutto o in parte (familiare, amministratore di sostegno, curatore, tutore), dell'intero P.A.I.
- Tale accettazione comprende l'impegno dell'utente ad assumersi la quota di costo della prestazione posta a suo carico.

CRITERI PER LA COMPARTICIPAZIONE ALLA COMPONENTE SOCIALE DA PARTE DEL RICHIEDENTE LA PRESTAZIONE


1. Determinazione della situazione economica dell'utente:

- Valore I.S.E. estratto con riferimento al solo beneficiario la prestazione
- + indennità concesse a titolo di minorazione dall' INPS
- + eventuali redditi non fiscalmente rilevabili
- + variazioni positive/negative superiori ad 1/5 della consistenza reddituale e/o patrimoniale (rispetto al 31/12 dell' anno precedente)
- + valore donazioni poste in atto nel quinquennio precedente
- + valore autovettura/e di proprietà oltre la prima
- + contributi percepiti a vario titolo per la domiciliarità
- - franchigia di € 597,41 (valore non inferiore alla maggiorazione sociale delle pensioni in favore di soggetti disagiati introdotta dall'art. 38 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Legge finanziaria 2002; tale maggiorazione, individuata di anno in anno, è pari per l'anno 2010 a € 597,41) maggiorata del 60% nell' eventualità di congiunto convivente a carico
- - valore del canone annuo di affitto, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di € 5.164,57. In tale caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione (Decreto Legislativo 109/1998, come modificato dal Decreto Legislativo 130/2000, tabella 1) qualora la detrazione non risulti già applicata nell'ISEE. In caso di nucleo familiare, l'entità della detrazione è determinata in quota parte con riferimento ai componenti del nucleo non fiscalmente a carico del richiedente.
- = **capacità economica del beneficiario.**

2. Determinazione del valore del P.A.I.:

Il valore economico mensile del P.A.I. viene calcolato con riferimento al costo delle prestazioni attivabili al domicilio (OSS, Assistente familiare, Cure familiari, Affidamento, Telesoccorso, Pasti a domicilio) nei limiti del massimale corrispondente al livello di intensità attribuito dall' U.V.G.

3. Attribuzione della spesa



= (quota della componente sociale a carico del S.S.A.) pari a Y

Quando l'ammontare della disponibilità economica dell'utente (comprensiva delle indennità) sia inferiore alla somma costituita da franchigia + eventuale canone di locazione, nulla deve essere addebitato all'utente stesso, né gli Enti gestori saranno tenuti ad integrazione alcuna.

I soggetti anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti affetti da insufficienza renale cronica possono usufruire del contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza, in aggiunta al contributo economico riconosciuto ai sensi della DGR 8-12316 del 12 ottobre 2009 "Potenziamento delle cure domiciliari nei pazienti affetti da insufficienza renale terminale con necessità di trattamento dialitico tramite contributo economico di sostegno alla dialisi domiciliare".

4. Contributo mensile da erogare al cittadino beneficiario

E' dato dalla somma dei valori: **X** (componente sanitaria) + **Y** (quota della componente sociale a carico del S.S.A.)

5. Prestazioni del P.A.I. erogate direttamente dal S.S.A.

Nell' ipotesi in cui il P.A.I. preveda anche l' erogazione di ore O.S.S. da parte del Servizio Socio-Assistenziale, in forma diretta o tramite fornitore riconosciuto, verrà trattenuto dal "contributo mensile da erogare al cittadino beneficiario" di cui al precedente punto 4., il ticket a carico dell' utente come stabilito dal vigente regolamento.

SOSPENSIONE/REVOCA

- Il contributo viene sospeso dopo 30 giorni nel caso di ricovero ospedaliero
- Il contributo viene revocato trascorsi 60 giorni dal ricovero se non vi e' il rientro al proprio domicilio.
- In caso di residenzialità temporanea (massimo 30 giorni in un anno) il contributo viene sospeso, salvo che l'assistenza tutelare venga prestata da un assistente familiare con contratto assunto secondo il C.C.N. del Lavoro Domestico, o comunque vi sia un contratto in essere non sospendibile.

CESSAZIONE

A) Scadenza del P.A.I. stabilita in ogni caso al 31.01.2012. L' eventuale rinnovo del contributo è subordinato ad ulteriori finanziamenti da parte della Regione Piemonte.

B) Variazione delle condizioni dell' assistito tali da non permettere la prosecuzione del progetto domiciliare.

C) Modifica non sanabile dei presupposti che hanno reso possibile l' approvazione del P.A.I.

D) Nel caso in cui uno dei familiari fruisca del congedo parentale di cui all'art. 42, comma 5 del D.Lgs 151/2001, non è possibile erogare nel sistema della domiciliarità interventi consistenti in contributi economici alle famiglie che assistono direttamente la persona anziana ultrassessantacinquenne non autosufficiente o la persona disabile non autosufficiente, ad esclusione dei fruitori del congedo in oggetto che dimostrino che tale congedo implichi una riduzione dello stipendio normalmente ricevuto.

NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla DGR 39 – 11190 del 06 aprile 2009, alla DGR. 56-13332 del 15 febbraio 2010, ai relativi accordi stipulati con l'ASL CN 1 e ai "Criteri per l'erogazione dei contributi economici a sostegno della lungoassistenza domiciliare di persone con disabilità di età inferiore a 65 anni residenti nel territorio dell'Asl CN 1 (D.G.R. 56-13332 del 15.02.2010)".

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI IMPORTI EROGABILI

in base agli accordi previsti dalla

D.G.R. N. 39 – 11190 DEL 6/04/2009

Anno 2009

ASSISTENZA FAMILIARE

1) LAVORATORE CONVIVENTE

Destinatari dei contributi	Livello CCNL lavoro domestico	Orario settimanale	Retribuzione mensile (minimo contrattuale)	Contributi INPS Mensili *	Importo mensile lordo**
Anziani non autosufficienti	C super	54 (max)	Euro 880,17	Euro 226,98	Euro 1.352,90
Anziani non autosufficienti	C super	45	Euro 880,17	Euro 189,15	Euro 1.315,07
Anziani non autosufficienti	C super	40	Euro 880,17	Euro 168,13	Euro 1.294,05
Anziani non autosufficienti	C super	35	Euro 880,17	Euro 147,12	Euro 1.273,04
Anziani non autosufficienti	C super	31	Euro 880,17	Euro 130,30	Euro 1.256,22

* moltiplico ore settimanali per 13 (n. sett. al trimestre), per 0,97 (importo contributivo orario) e divido per 3 (importo mensile)

2) LAVORATORE NON CONVIVENTE

Destinatari dei contributi	Livello CCNL lavoro domestico	Orario settimanale	Retribuzione oraria (minimo contrattuale)	Contributi orari INPS	Importo orario lordo**
----------------------------	-------------------------------	--------------------	--	-----------------------	------------------------

Anziani non autosufficienti	C super	Fino a 24 ore settimanali	Euro 6,10	Euro 1,33	Euro 9,13
Anziani non autosufficienti	C super	Oltre 24 ore settimanali fino ad un max di 40	Euro 6,10	Euro 0,97	Euro 8,77

** compresa gratifica natalizia (1 mensilità comprensiva di indennità di vitto ed alloggio), tfr (retribuzione annuale / 13,5), ferie (1 mensilità comprensiva di indennità di vitto ed alloggio), n. 12 giorni di festività – proporzionato al mese o all'ora.

TELESOCORSO

Fornitore riconosciuto	Tariffa mensile I.C.
Coop. Soc. PIPRO' (ex C.P.E.) via Sabaudia, n.134 GRUGLIASCO (TO) Tel . 011 - 4038115	19,20

ASSISTENZA TUTELARE SOCIO SANITARIA

Fornitore riconosciuto	Costo orario
S.S.A.	21,00

PASTI A DOMICILIO

Fornitore riconosciuto	Costo unitario I.C. (*)
Valutazione su progetto individuale	da determinare

(*) confezione e consegna